

Roma, 7 gennaio 2009

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**COM\_2009\_001**

**OGGETTO: “Legge 23 novembre 1939, n. 1966 – Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200”**

**Riferimento analitico: “Legge istitutiva delle Società Fiduciarie – Provvedimento taglia leggi”**

Come le Associate probabilmente già sanno per averne data notizia la stampa di oggi con un'intervista al nostro Presidente, Prof. Gustavo Visentini, (v. IL SOLE 24 ORE del 7 gennaio 2009 pag. 21), il Governo con Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008 pubblicato in G.U. supplemento ordinario n. 282/L in pari data (di cui si allega lo stralcio) ha indicato, tra le disposizioni sottoposte ad abrogazione, anche la legge n. 1966 del 23 novembre 1939, che disciplina le società fiduciarie e di revisione.

Con il provvedimento in esame, più volte annunciato, il Governo ha inteso abrogare tutte le disposizioni normative di rango primario del precedente ordinamento costituzionale, ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale mantenendo però, nel contempo, tutte quelle norme di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore. L'abrogazione dei 28.889 provvedimenti si ferma, infatti, alla data del 31 dicembre 1947.

Si tratta del cosiddetto provvedimento “taglia leggi” che è stato adottato nell'ambito del processo di semplificazione di alcune norme primarie dello Stato che sono state individuate tenuto conto dei criteri di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 che fa salve, tra le altre, le disposizioni indispensabili per le regolamentazioni di settore quale è la nostra legge di riferimento.

Sembra, pertanto, che l'inserimento della legge n. 1966 del 23 novembre 1939, sia frutto di una svista dovuta, probabilmente, alla mole delle leggi esaminate. Ed in tal senso si sono espressi anche gli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico prontamente interpellati i quali hanno seguito l'evoluzione della attività di decretazione fin dall'inizio ed hanno già segnalato l'errore agli Uffici competenti.

Le nuove disposizioni normative entreranno in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge in commento e pertanto le società fiduciarie continuano, comunque, ad essere regolate dalla legge istitutiva fino alla data del 20 febbraio 2009.

Nei prossimi giorni si riunirà il Comitato di Presidenza per esaminare il da farsi e la Presidenza ha già in calendario importanti incontri con esponenti del Ministero e degli Organi Istituzionali sui quali non mancheremo di informarvi.

In attesa di ulteriori e più puntuali notizie, inviamo i migliori saluti.

I migliori saluti.

Lucia Frascarelli  
Segretario Generale

LF/edd  
All. c.s.

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200.

**Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

### Art. 1.

#### *Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente*

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, è abrogato.

### Art. 2.

#### *Abrogazioni espresse*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

### Art. 3.

#### *Modifiche all'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*

1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

### Art. 4.

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008

### NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

23328	L	23/11/1939	1870	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1870. - CONVALIDAZIONE DEI REGI DECRETI 9 MAGGIO 1939-XVII, N. 725, 19 MAGGIO 1939-XVII, N. 754, 29 MAGGIO 1939-XVII, N. 763, 16 GIUGNO 1939-XVII, 882, N. E 23 GIUGNO 1939-XVII, N. 883, RELATIVI A PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
23329	L	23/11/1939	1871	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1871. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1939-XVII, N. 856, CONCERNENTE MAGGIORE ASSEGNAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1938-39. (PUBBLICATA NE
23330	L	21/06/1938	1216	LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1216. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1938-XVI, N. 351, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DELLE GARENZIE DI CUI GODE LA CASSA DEPOSITI
23331	L	23/11/1939	1872	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1872. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1939-XVII, N. 1347, CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI FONDI NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DI ALCUNI MINISTERI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40. (PUBBLICATA NE
23332	L	23/11/1939	1882	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1882. - DISPOSIZIONI ESTENSIVE DEI PROVVEDIMENTI PER IL TRASFERIMENTO DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI E DEI RIMPATRIATI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.298 DEL 26 DICEMBRE 1939)
23333	L	23/11/1939	1912	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1912. - COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DEL CONVITTO NAZIONALE FEMMINILE DI ROMA E DEL CONVITTO MASCHILE _ NICOLÒ TOMMASEO _ DI ZARA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.302 DEL 30 DICEMBRE 1939)
23334	RDL	23/11/1939	1939	REGIO DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939. - AUTORIZZAZIONE ALL' UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE _AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
23335	L	23/11/1939	1948	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1948. - CONCESSIONE DI BENEFICI DEMOGRAFICI A FAVORE DEI PRATICANTI E DEI PROFESSIONISTI FORENSI CON PROLE NUMEROSA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1940)
23336	L	23/11/1939	1949	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1949. - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FORENSE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1940)
23337	L	23/11/1939	1950	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1950. - PROROGA DEL TERMINE E DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO EDILIZIO E DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA ADIACENTE ALLA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SANTA MARIA NOVELLA IN FIRENZE. (
23338	L	23/11/1939	1951	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1951. - COSTITUZIONE DI SCORTE DI CARBONE FOSSILE PRESSO LE COKERIE E LE OFFICINE GAS. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1940)
23339	L	23/11/1939	1952	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1952. - ESERCIZIO PRIVATO COME RACCORDO INDUSTRIALE PER I TRASPORTI DI CARBONIA DELLA DIRAMAZIONE IGLESIAS-PALMAS SUERGIU DELLA FERROVIA SILIQUA-CALASETTA CONCESSA ALL'INDUSTRIA PRIVATA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.5
23340	L	23/11/1939	1966	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966. - DISCIPLINA DELLE SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.7 DEL 10 GENNAIO 1940)
23341	L	23/11/1939	2011	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 2011. - AUMENTO DEL PREZZO MINIMO GARANTITO PER LO ZOLFO GREZZO PRODOTTO NEL REGNO NEL PERIODO DAL 1 APRILE AL 31 LUGLIO 1939-XVII. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.14 DEL 18 GENNAIO 1940)
23342	L	23/11/1939	2093	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 2093. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1939-XVII, N. 1368, RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETA' ANONIMA LINEE AEREE TRANSCONTINENTALI ITALIANE (L.A.T.I.). (PUBB
23343	L	23/11/1939	2098	LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 2098. - AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA A CORRISPONDERE AL COMUNE DI ORVIETO UN CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ADIBITI A CASERMA AVIERI E AD UFFICI DEL CENTRO DI RECLUTAMENTO E MOBILITAZIONE DELLA
23344	L	27/11/1939	1780	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1780. - TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN _ENTE NAZIONALE DELLE TRE VENEZIE_. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.287 DEL 12 DICEMBRE 1939)
23345	L	27/11/1939	1788	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1788. - AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' ANONIMA NAZIONALE COGNE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.288 DEL 13 DICEMBRE 1939)
23346	L	27/11/1939	1816	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1816. - PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI PALERMO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.291 DEL 16 DICEMBRE 1939)
23347	L	27/11/1939	1883	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1883. - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUL CAPITALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NEGLI ACCERTAMENTI ANALITICI DI IMPOSTA COMPLEMENTARE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.298 DEL 26 DICEMBRE 1939)
23348	L	27/11/1939	1890	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1890. - NUOVE NORME PER LA CESSIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI ESTERI E DEI TITOLI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.299 DEL 27 DICEMBRE 1939)
23349	L	27/11/1939	1921	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1921. - MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL GOVERNATORATO DI ROMA. (PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.302 DEL 30 DICEMBRE 1939)
23350	L	27/11/1939	1958	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1958. - RIUNIONE DEI COMUNI DI ANZIO E NETTUNO, DELLA PROVINCIA DI ROMA, IN UNICO COMUNE DENOMINATO _NETTUNIA_. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9 GENNAIO 1940)
23351	L	27/11/1939	1959	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1959. - RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA, IN PROVINCIA DI RIETI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9 GENNAIO 1940)
23352	L	27/11/1939	1960	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 1960. - RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI VENETICO ED AGGREGAZIONE AL COMUNE DI ROCCAVALDINA DELLA FRAZIONE VALDINA, DEL COMUNE DI SPADAFORA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9 GENNAIO 1940)
23353	L	27/11/1939	2061	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 2061. - AUTORIZZAZIONE A CONVERTIRE IN CESSIONE GRATUITA ALL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA, LA CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLO STATO IN FORLI' GIÀ SEDE DEGLI UFFICI DELLE PO
23354	L	27/11/1939	2090	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 2090. - ULTERIORI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.), PER LA COSTRUZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA DI ABITAZIONI PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE. (PUBBLICA
23355	L	27/11/1939	2099	LEGGE 27 NOVEMBRE 1939, N. 2099. - MAGGIORI POTERI AL GOVERNATORE GENERALE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA NELLA GESTIONE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.26 DEL 1 FEBBRAIO 1940)

Assofiduciaria: svista da correggere

# Il taglia-leggi «deregolamenta» le fiduciarie

Marco Bellinazzo  
MILANO

«Chi svolge professionalmente un'attività delicata, come quella che svolgono le società fiduciarie, non può fare a meno di un quadro regolamentare certo e di un'idonea struttura di vigilanza. Gli scandali finanziari recentemente esplosi, soprattutto al di là dell'Oceano, lo dimostrano. Per questo motivo, mi auguro che l'inserimento della disciplina istitutiva delle fiduciarie nell'elenco del taglia-leggi rappresenti solo una svista e che possa essere corretta dal Parlamento».

Gustavo Visentini, presidente di Assofiduciaria, l'Associazione a cui aderiscono 194 società fiduciarie, di trust e di investimento, alle quali sono affidati beni per oltre 50 miliardi di euro, non crede insomma a un tentativo del Governo di "liberalizzare" o "deregolamentare" il settore. «La disciplina istitutiva delle fiduciarie è del 1939 - aggiunge Visentini - e non c'è dubbio che debba essere aggiornata. Anzi, è un nostro obiettivo e da qualche tempo abbiamo intavolato un confronto con il ministro dello Sviluppo economico proprio a questo fine. Sono convinto che sia mancato un analitico esame preliminare delle singole norme da eliminare e che la legge 1966 del '39 sia finita nella massa delle disposizioni ritenute inutili solo per effetto di una disattenzione».

Con il decreto legge 200/08 predisposto dal ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, sono stati individuati 29.084 provvedimenti varati tra il periodo monarchico e l'avvento della Repubblica (1948). Provvedimenti che saranno abrogati - salvo, appunto, ripensamenti e modifiche in corso d'opera - «a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto». L'elenco completo delle leggi da disboscare - allegato 1 al Dl 200/08 - è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 282/L alla «Gazzetta Uffi-

ciale» n. 298 del 22 dicembre 2008. La disciplina delle fiduciarie è, per l'esattezza, la numero 23340.

Toccherà al Senato intervenire in prima battuta, visto che è da Palazzo Madama che partirà l'iter di conversione del decreto legge 200/08.

In linea con l'articolo 1 della legge del '39 le società fiduciarie, «sotto forma di impresa», assumono «l'amministrazione dei beni per conto di terzi» e «la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni». Oggi, sottolinea Visentini, venuta meno la prestazione di servizi di tipo strettamente finanziario, l'attività caratteristica svolta dalle fiduciarie è quella della consulenza e dell'amministrazione di patrimoni mobiliari e immobiliari. Ci sono poi molte società, soprattutto di origine bancaria,

## LA REAZIONE

Per l'associazione la disciplina del '39 va sicuramente aggiornata ma sarebbe dannosa un'abolizione integrale

che offrono per esempio anche servizi di consulenza per la tenuta delle assemblee o la tenuta del libro soci. Mentre sono generalmente di piccole dimensioni, ma numerose le realtà emanazione di studi professionali.

«Sia chiaro che per tutte le attività che realizziamo non chiediamo esclusive», precisa il presidente di Assofiduciaria. «Tuttavia, non si può cadere nell'eccesso opposto della deregolamentazione. A mio avviso, anzi, è indispensabile che ci siano regole più chiare e più nette per definire l'ambito di operatività delle fiduciarie. Nell'interesse di tutti. Di chi si affida a questo tipo di strutture, ma anche dello Stato. Si pensi al contributo che gli enti fiduciari sono chiamati ad assicurare nella lotta al riciclaggio».

NOTIZIE

In breve

## TRAFFICO AEREO

### Tariffa di controllo in calo nel 2009

Sarà in vigore da sabato 10 gennaio la nuova tariffa di rotta per il sorvolo dello spazio aereo nazionale fissata dall'Enav, la società nazionale per l'assistenza al volo. L'importo a carico delle compagnie aeree per i sorvoli dello spazio aereo italiano è di 65,85 euro, in calo dell'1,6% rispetto al 2008. Resta invariata, invece, nel 2009, a 1,96 euro, la tariffa d'aeroporto che si applica sui decolli, che nel 2008 era già stata ridotta del 2,5% rispetto al 2007. Il comunicato dell'Enav sulle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e sulle condizioni di pagamento per il 2009 è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 304 del 31 dicembre 2008.

## MAGISTRATURA

### Il concorso a Milano ancora sotto accusa

I consiglieri del «Movimento per la Giustizia-Art.3», gruppo interno al Consiglio superiore della magistratura, hanno espresso critiche, sul loro sito web, alla decisione del plenum del Csm di chiudere il caso sulle presunte irregolarità che, per alcuni candidati, si sarebbero verificate a Milano alle prove scritte per l'accesso in magistratura. Secondo il comunicato apparso sul sito della corrente, «non vi era alcuna urgenza di definire in tempi così brevi una pratica dai risvolti così delicati». Il concorso, che si è tenuto tra il 19 e il 21 novembre scorsi, aveva subito critiche e denunce da parte di numerosi candidati per l'utilizzo di codici commentati e per l'espulsione di 65 aspiranti magistrati. Ma la pratica aperta dalla nona Commissione era stata archiviata con il voto contrario dei soli tre consiglieri appartenenti a Movimento per la giustizia (sul caso, si veda, da ultimo, «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre).

e  
nuti

3 che lo prevede eri. Quindi si evio se il rimborso precedenti corripes o Ires sul 10% vuta (comma 1) 0% dell'Irap rapnate massimo del mma 2).

no funziona se tutuniformati al comolo 6 (come sostiene, anche se in quiborso delle impo r la generalità dei sarebbe ben poca non giustificare borso.

lità di presentazioe di rimborso e per sizioni di attuazioendere un provvedirettore delle Enuale non è previe di emanazione. he stabilirà se la del periodo di 48 il quale sono rimquote dei pagaste dirette corri l'Irap, resta con novembre 2004 cedenti alla data vigore del Dl 185).

esse essere ritenuta mera apparenza del nte ai terzi.

azione, invece, l'esitività imprenditoia richiede, ai fini fuisito dell'apparenlo sociale nei con i, quale indice rivua reale esistenza, esistenza degli eletivi del vincolo. zione della senten viene posto in riliecenon solo ha nega e di «indici di este e del vincolo», ma e la questione con non ha tenuto con i realizzati dall'uno sere riferiti anche l'altro. Pertanto, derificata la presenza ti richiesti dall'artil Codice civile per i tratti di un'attività fatto.